



Università telematica delle  
Camere di Commercio Italiane

Roma, ..../..../.....

Prot. N...../.....

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO  
AI SENSI DEL D.I. 567/2022 PER I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI DI AREA  
PSICOLOGICA NON ABILITANTI E AI SENSI DEL D.I. 654/2022 PER I LAUREANDI DEI CORSI DI  
LAUREA DI AREA PSICOLOGICA ABILITANTI**

**TRA**

L'Università Telematica UNIVERSITAS MERCATORUM con sede in Roma, Piazza Mattei 10, P.IVA 09106101000, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. GIOVANNI CANNATA, nato a Bari il 08/03/1947

**E**

L'Azienda/Ente ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente con sede legale in Via Dalmazia n.83, 09013 Carbonia (di seguito denominata Azienda/Ente Ospitante) Partita IVA 03990310926, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus, nata a Cagliari il 20/07/1956 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della ASL n.7 del Sulcis Iglesiente, Via Dalmazia n.83, 09013 Carbonia.

**VISTI**

- la Legge 18 febbraio 1989, n.56 "Ordinamento della professione di psicologo";
- la Legge 8 novembre 2021, n.163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo", del MUR, adottato in concerto con il Ministero della Salute;
- il Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163).

**PREMESSO CHE:**

- l'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa;
- il tirocinio pratico-valutativo si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (CFU), di durata complessiva pari a 750 ore, svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università;
- gli studenti che hanno conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, e che non abbiano già concluso il tirocinio professionale in base alle norme previgenti, potranno acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo corrispondente a 30 CFU di attività formative professionalizzanti e di una prova pratica valutativa;
- gli studenti iscritti ai corsi di laurea di area psicologica in base ai nuovi ordinamenti didattici abilitanti, conseguito il giudizio di idoneità delle attività di TPV pari a 30 CFU nell'intero percorso formativo (triennale

e/o magistrale), sono ammessi a sostenere l'esame finale, comprensivo della prova pratica valutativa che precede la discussione della tesi di laurea;

- l'art.6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;

- l'art. 52, comma 2, del D.P.R. 328/01 che sancisce la durata di un anno del tirocinio, ai fini dell'abilitazione;

- l'art. 1, comma 2 del Decreto del MIUR datato 13 gennaio 1992, n. 239, sancisce che "Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine";

- il tirocinio è superato con il conseguimento di un giudizio conclusivo d'idoneità, che dà titolo per accedere all'Esame finale abilitante. In caso di valutazione negativa, lo studente è tenuto a ripetere il TPV o parte di esso;

-L'Università Telematica UNIVERSITAS MERCATORUM, ha approvato, il testo regolamentare delle Convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stage e tirocini di formazione.

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

##### **(Oggetto)**

L'Ente si impegna ad **accogliere presso le sue strutture n. 5 soggetti** in tirocinio professionalizzante fino a un massimo di 750 ore da definire con piano programmatico individuale (ai sensi del D.I. 567/2022 e del D.I. 654/2022).

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico valutativo (di seguito, TPV).

#### **Art. 2**

##### **(Esclusioni e limitazioni)**

La presente convenzione, relativa alle attività di TPV, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

#### **Art. 3**

##### **(Durata e attività)**

L'Ente prende atto che il TPV ha la durata massima di 750 ore da svolgere nell'arco di un anno, con inizio il 15 gennaio, il 15 maggio, 15 luglio, 15 settembre o 1° dicembre di ogni anno.

In ottemperanza al D.I. 567/2022, articolo 2, comma 2, e al D.I. 654/2022, articolo 2, comma 2, lo svolgimento del TPV dovrà riguardare attività supervisionate che prevedano l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n.56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

**Art. 4**  
**(Tutor)**

Durante lo svolgimento del TPV l'attività formativa professionalizzante è seguita e valutata da un tutor designato dall'Ente, in veste di responsabile dell'attività formativa professionalizzante, e da un responsabile aziendale, indicato sempre dall'Ente.

In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento Tirocini dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, il tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Ente.

**Art. 5**  
**(Obblighi del tutor)**

Durante lo svolgimento del TPV l'attività formativa professionalizzante è seguita e valutata da un tutor designato dall'Ente, in veste di responsabile dell'attività formativa professionalizzante, e da un responsabile aziendale, indicato sempre dall'Ente.

Le attività, i giorni di presenza e l'indicazione delle ore svolte dal tirocinante dovranno essere documentate nel libretto personale, scaricabile on-line, debitamente firmato dal responsabile dell'Ente e dal tutor designato dall'Ente. Quest'ultimo si assume la responsabilità formativa supervisionando le attività e rilasciando una formale attestazione della frequenza unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante (ai sensi D.l. 567/2022, articolo 2, comma 4 e D.l. 654/2022, articolo 2, comma 8 e 10).

**Art. 6**  
**(Progetto formativo)**

Per ciascun tirocinante, inserito nell'Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero complessivo di ore da svolgere;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Tale progetto formativo dovrà essere firmato dal Responsabile dell'Ente che accoglie il tirocinante e presentato secondo il regolamento.

**Art. 7**  
**(Obblighi del tirocinante)**

Durante lo svolgimento del TPV il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a conclusione del percorso di tirocinio, consegnare il libretto alla Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea di area psicologica della Facoltà per gli adempimenti amministrativi.

**Art. 8**  
**(Criteri di selezione)**

Le parti convengono che l'Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere, nel rispetto delle normative vigenti.

**Art. 9**  
**(Normativa di igiene e sicurezza)**

L'Ente si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni.

**Art. 10**  
**(Assicurazione)**

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Ente ma rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

**L'università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (posizione n. 02009269200), nonché per la Responsabilità Civile (Denominazione: QBE Europe SA/NV – N. RCT/O 061 0002103).**

**Art. 11**  
**(Normativa privacy)**

Il Soggetto Promotore, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nomina ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento il Soggetto ospitante "Responsabile del Trattamento dei dati personali", per l'esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

- Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti degli specializzandi, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.

- Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate. Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".

**Art. 12**  
**(Durata convenzione)**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di tre anni ( 3 ) ed è rinnovabile per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

**Art. 13**  
**(Imposta)**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese relative a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto

**Ente Promotore (Università)**

**Azienda Asl n. 7 del Sulcis**  
**Iglesiente**

Dott.ssa Giuliana Campus

